

NOTIZIARIO N. 20 – 1 OTTOBRE 2018

confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

15 OTTOBRE 2018
AUTODROMO
NAZIONALE
DI MONZA

REGISTRARSI ENTRO IL 5 OTTOBRE
al sito www.confimi.it

ASSEMBLEA NAZIONALE
Con la partecipazione di giornalisti ed ospiti illustri.

pag. 3

CREDITO E FINANZA

- ◆ Bonus pubblicità: domande dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. pag. 4
- ◆ Bonus ricerca e sviluppo: imprese beneficiarie e attività finanziabili. pag. 6
- ◆ Iperammortamento: nuove disposizioni introdotte dal Decreto "Dignità". pag. 9
- ◆ Voucher digitalizzazione: dal 14 settembre si possono inoltrare le domande di erogazione. pag. 10

FISCALE

- ◆ Decreto Dignità: novità in materia fiscale e di agevolazioni. pag. 12
- ◆ Detrazione IVA. pag. 16

FORMAZIONE

sviluppo pmi

 Credito d'imposta per la formazione 4.0: incentivi alle imprese. pag.20

 Il tirocinio extracurricolare: nuove disposizioni dal 1° ottobre 2018. pag.21

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Cassa Integrazione Guadagni e cassetto previdenziale aziende: nuova funzionalità «Evidenze CIG». pag.23
- ◆ Somministrazione di lavoro: soggetti esclusi dal nuovo limite quantitativo previsto per quella a termine dalla legge (di conversione del cd Decreto «Dignità») n. 96/2018. pag.25
- ◆ Trattamenti di integrazione salariale – da novembre 2018: 1) nuove funzioni di simulazione per aziende ai fini del controllo dei limiti temporali CIGO e CIGS; 2) eliminato il file CSV dalla domanda di CIGO e nuovo obbligo di indicare i lavoratori beneficiari. pag.28
- ◆ Tfr: indice di rivalutazione mese di agosto 2018. pag.30

Gestione Paghe?




Ogni giorno per la tua impresa mille adempimenti e altrettante novità normative da studiare.

Affidati a Confimi e non pensarci più.
Contattaci !

15 OTTOBRE
2018

AUTODROMO NAZIONALE DI MONZA

REGISTRARSI ENTRO IL 5 OTTOBRE
al sito www.confimi.it



L'INDUSTRIA SCENDE IN PISTA



ASSEMBLEA NAZIONALE

PROGRAMMA DELL'EVENTO

Accesso Autodromo di Monza dalla porta di Vedano al Lambro

- Ore 9.30 | Registrazione Partecipanti – Welcome coffee
- Ore 10.30 | Introduce e modera il vice direttore del Corriere della Sera Antonio Polito
- Ore 10.40 | Relazione del Presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli
- Ore 11.00 | Intervento del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri - Matteo Salvini
- Ore 11.30 | Intervista a Giulio Sapelli Professore Ordinario di Storia Economica presso l'Università degli Studi di Milano
- Ore 11.45 | Tavola Rotonda con Industriali e Politici
- Ore 13.00 | Light Lunch
- Ore 14.30 | Assemblea Privata Confimi Industria

CON LA PARTECIPAZIONE DI

Main Sponsor



Life Is On



EMPO
SOLUZIONI AL LAVORO

Sponsor



PURE ACRYLIC STONE



Partner



OGGETTO: **BONUS PUBBLICITÀ – DOMANDE DAL 22 SETTEMBRE AL 22 OTTOBRE 2018**

OGGETTO	<p>Il <u>22 settembre 2018</u> è stato il primo giorno utile per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per presentare, in via telematica, il modello per beneficiare del credito d'imposta per gli anni 2017 e 2018 in relazione agli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.</p> <p>L'invio sarà possibile fino al <u>22 ottobre 2018</u> tramite i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, a cui è possibile accedere mediante l'identità SPID oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall'Agenzia, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi.</p> <p>La trasmissione può essere effettuata o direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate o tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario) o tramite gli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).</p>
DESTINATARI	Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali
MODELLO DA UTILIZZARE	<p>Il modello, approvato con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018, si suddivide in 10 riquadri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tipo di comunicazione; 2. soggetto beneficiario: deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che intende beneficiare del credito d'imposta. Per le persone fisiche devono essere riportati cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere indicata la ragione sociale o la denominazione che risulta dall'atto costitutivo, senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che viene indicata in forma contratta; 3. rappresentante firmatario della comunicazione: deve essere riportato il codice fiscale della persona fisica che firma la comunicazione/dichiarazione sostitutiva, il relativo "Codice carica" e i dati anagrafici richiesti; 4. rinuncia totale alla precedente richiesta: la casella deve essere barrata se, per qualsiasi motivo, si intende annullare gli effetti di una "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" già presentata, rinunciando totalmente al credito d'imposta indicato nella medesima. La rinuncia totale al credito richiesto deve essere presentata entro i termini di presentazione della comunicazione. Non è possibile, invece, rinunciare agli effetti di una "Dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata"; 5. dati degli investimenti e del credito richiesto; 6. dichiarazione sostitutiva (da rendere se il credito d'imposta richiesto è superiore a 150.000 euro). Il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni: <ol style="list-style-type: none"> (i) di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed

	<p>esecutori di lavori di cui all'articolo 1, comma 52, della legge n. 190/2012 (per le categorie di operatori economici ivi previste);</p> <p>(ii) di aver indicato nel riquadro "Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia" i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011;</p> <p>7. dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati. Tale dichiarazione deve essere resa solo se è barrata la casella "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati";</p> <p>8. sottoscrizione della comunicazione;</p> <p>9. impegno alla presentazione telematica. Tale riquadro deve essere compilato in caso di presentazione telematica tramite i soggetti incaricati (intermediari abilitati e società del gruppo);</p> <p>10. elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia. In questo riquadro devono essere riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia (per ciascuna soggetto deve essere compilato un distinto rigo).</p>
DATI DEGLI INVESTIMENTI	<p>Nel riquadro "Dati degli investimenti e del credito richiesto" devono essere indicati i dati relativi agli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare su ciascun mezzo di informazione nell'anno di riferimento nonché i dati relativi agli investimenti effettuati sui medesimi mezzi nell'anno precedente.</p>
NESSUNA AGEVOLAZIONE SENZA INVESTIMENTO INCREMENTALE	<p>Il credito d'imposta a sostegno degli investimenti in pubblicità spetta solo se nell'anno precedente sono state effettuate spese pubblicitarie agevolabili e se c'è stato almeno un <u>incremento degli investimenti dell'1%</u>.</p> <p>Nessuna deroga per le nuove imprese, se nell'anno precedente non esistevano ancora non possono soddisfare il requisito dell'incrementalità e quindi non possono accedere al bonus.</p> <p><u>Risultano quindi fuori dall'agevolazione tutte le imprese che per la prima volta investono nelle campagne pubblicitarie.</u></p> <p><u>Pertanto le imprese che non hanno sostenuto costi pubblicitari agevolabili nel 2016 non possono richiedere il bonus per il 2017; allo stesso modo, se non hanno sostenuto costi agevolabili nel 2017, non possono neanche richiedere il bonus per il 2018.</u></p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<p>Modello approvato il 31 luglio 2018 con provvedimento del Capo Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p>
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	<p>Confimi Romagna News n° 16 del 9 agosto 2018.</p>
INFO	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimioromagna.it) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.</p>

OGGETTO: **BONUS RICERCA E SVILUPPO – IMPRESE BENEFICIARIE E ATTIVITA' FINANZIABILI**

OGGETTO

Il **decreto Dignità** (D.L. 87/2018), convertito definitivamente dalla l. n. 96/2018, non ha mutato l'ambito soggettivo di applicazione del **credito d'imposta R&S**, che comprende tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, ma ha ugualmente effetti su di esso.

Il beneficio è, infatti, subordinato a due condizioni:

- la prima è che nel periodo d'imposta in cui si intende fruire dell'agevolazione siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo rientranti tra quelle ammissibili di importo **almeno pari a 30.000 euro**;
- la seconda è che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo sia **superiore alla media** degli stessi investimenti realizzati nei **3 periodi d'imposta** precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (triennio 2012-2014).

IMPRESE AMMESSE

Il credito d'imposta è riconosciuto a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E/2016, possono beneficiare dell'agevolazione:

- sia le **imprese residenti** in Italia che le stabili organizzazioni nel territorio italiano di imprese non residenti;
- gli **enti non commerciali** con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata;
- le **imprese agricole** che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del TUIR.

Nella circolare n. 13/E/2017 viene puntualizzato che sono beneficiari del credito d'imposta esclusivamente i **soggetti investitori** ossia alle imprese che investono risorse in attività di ricerca e sviluppo (sia svolgendole direttamente sia commissionandola a terzi), sostenendo i relativi costi, assumendone il rischio e avvalendosi degli eventuali risultati.

L'agevolazione quindi, concludono le Entrate, non è rivolta ai soggetti che, pur eseguendo le suddette attività, non restano incisi dei relativi costi e non sopportano il **rischio degli investimenti** né acquisiscono i **benefici della ricerca svolta**.

**RICONOSCIMENTO
DEL BENEFICIO**

Il beneficio è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione ammonti **almeno a 30.000 euro** e che detta spesa complessiva **ecceda la media** dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (o nel minor periodo di riferimento se si tratta di investimenti effettuati da "imprese di recente costituzione").

Con riferimento alla **soglia minima di investimenti**, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 5/E/2016, ha precisato che tale condizione è posta solo con riferimento a ciascun periodo di imposta per il quale si intende effettivamente accedere all'agevolazione. Non è quindi necessario effettuare investimenti di importo pari almeno a 30.000 euro in tutti i periodi di imposta di vigenza del credito di imposta (fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020) essendo sufficiente che tale soglia sia raggiunta nel **singolo periodo di imposta** in relazione al quale l'impresa ha intenzione di beneficiare dell'agevolazione.

**DECRETO
DIGNITA': NOVITA'**

La modifica apportata dal decreto Dignità alla disciplina del credito d'imposta si riflette indirettamente sulla **platea delle imprese beneficiarie**.

Il decreto Dignità ha, infatti, eliminato dall'applicazione del beneficio (e anche dal calcolo della media triennale di riferimento) i costi per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei **diritti di privativa industriale** e degli altri **intangibles** derivanti da operazioni intercorse infragruppo.

Tale stretta, che opera a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 14 luglio 2018 (e quindi, dal 2018 per le imprese con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), impatta sulle predette condizioni di ammissibilità, con il conseguente rischio per le imprese di essere escluse dalla possibilità di fruire del credito di imposta.

**ATTIVITA'
AGEVOLABILI**

L'articolo 3 del D.L. n. 145/2013, ai commi 4 e 5, e il Decreto attuativo (D.M. 29 maggio 2015) indicano come **ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale**.

Come indicato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E/2016, la ricerca fondamentale comprende i **lavori sperimentali o teorici** svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette. Al riguardo, nel decreto attuativo viene specificato che non devono essere previsti usi commerciali diretti dei lavori o delle sperimentazioni riconducibili alla ricerca fondamentale.

Sono invece classificabili nella ricerca industriale le attività di:

- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
- creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad

	<p>esclusione dei prototipi di cui alla definizione successiva.</p> <p>La circolare, infine, specifica che rientrano nello sviluppo sperimentale le attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo</u> delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; - realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; - produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
<i>DURATA CREDITO D'IMPOSTA</i>	Il credito d'imposta, che resterà in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, è riconosciuto a qualsiasi tipo di impresa, indipendentemente da forma giuridica, settore economico e regime contabile adottato.
<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	Decreto Dignità (D.L. 87/2018) convertito nella Legge 96/2018. Art. 3 D.L. 145/2013 e D.M 29 maggio 2015.
<i>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</i>	Confimi Romagna News n° 17 del 7 settembre 2018.
<i>INFO</i>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<i>Dott. Claudio Trentini</i> – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.

OGGETTO: **IPERAMMORTAMENTO – NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO “DIGNITÀ”**

OGGETTO	<p>Con l’entrata in vigore del decreto Dignità, convertito definitivamente dalla l. n. 96/2018, sono scattate nuove disposizioni più stringenti per l’iperammortamento.</p> <p>L’iperammortamento, come noto, è l’agevolazione introdotta dalla legge di Bilancio 2017, che consente di maggiorare del 150% - ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di leasing - il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0, ricompresi nell’allegato A alla legge di Bilancio 2017.</p>
NOVITA’	<p>Le novità, in particolare, sono applicabili agli investimenti effettuati successivamente al 14 luglio 2018.</p> <p>A seguito della proroga disposta dalla legge di Bilancio 2018, è possibile fruire del beneficio, riservato ai soggetti titolari di reddito di impresa, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</p> <p>Il decreto Dignità è intervenuto sulla disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - subordinando l’applicazione dell’incentivo fiscale al rispetto del requisito della territorialità dell’investimento; - prevedendo un meccanismo di recupero della maggiorazione fruita (recapture) nelle ipotesi di cessione o delocalizzazione dei beni agevolati.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Decreto Dignità convertito in Legge 96/2018.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	Confimi Romagna news n° 17 del 7 settembre 2018.
INFO	L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.

OGGETTO: **VOUCHER DIGITALIZZAZIONE – DAL 14 SETTEMBRE SI POSSONO INOLTARE LE DOMANDE DI EROGAZIONE**

OGGETTO	<p>Per i voucher digitalizzazione PMI si apre la fase di erogazione: a partire dal 14 settembre 2018, infatti, alle PMI assegnatarie delle agevolazioni è consentito trasmettere la domanda di erogazione.</p> <p>L'invio della richiesta è possibile esclusivamente a seguito della realizzazione del progetto e del pagamento a saldo di tutte le relative spese, che devono essere ultimate entro il 14 dicembre 2018.</p> <p>Il termine finale per la presentazione delle domande di erogazione, pena la decadenza delle imprese dalle agevolazioni concesse, è il 14 marzo 2019.</p>
DESTINATARI	<p>Tutte le aziende ammesse dal MISE alla procedura di ripartizione dei fondi.</p>
PROCEDURA PER OTTENERE L'EROGAZIONE	<p>La domanda di erogazione deve essere inoltrata esclusivamente attraverso la procedura informatica accessibile nella sezione "Voucher digitalizzazione" del sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, previa identificazione e autenticazione attraverso la Carta nazionale dei servizi (CNS).</p> <p>Alla procedura può accedere il rappresentante legale dell'impresa, il quale può in seguito eventualmente delegare la presentazione della domanda di erogazione ad un altro soggetto, non necessariamente interno all'organizzazione aziendale.</p> <p>Una volta terminata la compilazione della richiesta di erogazione, l'impresa può scaricare il modulo in formato ".pdf" ed apporre la firma digitale.</p>
ALLEGATI DA PRESENTARE	<p>Per procedere all'invio, è necessario caricare sul sistema il modulo firmato digitalmente e i seguenti allegati (in formato elettronico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - i titoli di spesa (fatture di acquisto) connessi al progetto di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico, riportanti la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014 <p>Come specificato dal MISE l'apposizione della predetta dicitura può essere effettuata dall'impresa beneficiaria con l'utilizzo di un apposito timbro o, comunque, con altri metodi che garantiscano che la dicitura sia indelebile (nel caso di fatture elettroniche la dicitura prevista può essere indicata all'interno dell'oggetto della stessa fattura).</p> <p>L'importo da indicare deve essere quello dei beni e/o servizi presenti nella specifica fattura per i quali vengono richieste le agevolazioni (tale importo è comunque al netto dell'IVA);</p> <ul style="list-style-type: none"> - estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato; - liberatorie dei fornitori dei beni e dei servizi acquisiti, predisposte sulla base dello schema di cui all'allegato n. 4 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 e ss.mm.ii (disponibile nella sezione "Voucher digitalizzazione" del sito web del Ministero dello Sviluppo Economico).

	<p>Le liberatorie devono essere sottoscritte dagli stessi fornitori allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante o sottoscrivendo il documento con firma digitale;</p> <p>- resoconto sulla realizzazione del progetto, redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 5 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 e ss.mm.ii (disponibile nella sezione "Voucher digitalizzazione" del sito web del Ministero dello Sviluppo Economico).</p>
RINUNCE	<p>Nell'ambito della procedura informatica relativa alle richieste di erogazione possono essere comunicate anche le eventuali rinunce alle agevolazioni ovvero le eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività, intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Decreto Direttoriale MISE 1° giugno 2018.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	Confimi Romagna News n° 16 del 9 agosto 2018.
INFO	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.</p>

OGGETTO: **DECRETO DIGNITÀ**
NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E DI AGEVOLAZIONI

Riferimenti: D.L. n. 87 del 12/7/2018, convertito nella Legge n. 96 del 9/8/2018.

PREMESSA

Il DL 12/7/2018 n. 87 (c.d. “Decreto dignità”) è stato convertito nella Legge 9/8/2018 n. 96, prevedendo diverse novità: si riepilogano di seguito quelle in materia fiscale e di agevolazioni.

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Con l'intento di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che **nel 2019 e 2020** assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto, **per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali**, ad esclusione dei premi/contributi INAIL, **nel limite massimo di € 3.000 su base annua**, riparametrato su base mensile.

L'esonero in esame spetta **con riferimento ai soggetti** che, alla data della prima assunzione:

- **non abbiano compiuto 35 anni;**
- **non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro** (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa ostativa all'esonero).

NUOVI VOUCHER

È stato modificato/integrato l'art. 54-bis, DL n. 50/2017 contenente la disciplina dei nuovi “voucher”, prevedendo, tra l'altro, che il **divieto** di utilizzare il contratto di prestazione occasionale per i soggetti che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato **non è applicabile alle aziende alberghiere e strutture ricettive** che operano nel settore del turismo:

- per le attività lavorative prestate dai titolari di pensione di vecchiaia o invalidità / persone disoccupate, giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti ad un istituto scolastico / Università, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito;
- che **hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori.**

Inoltre, per le **imprese agricole, le aziende alberghiere / strutture ricettive e gli enti locali** è previsto che nella dichiarazione da trasmettere almeno 1 ora prima dell'inizio della prestazione devono essere riportati:

- la **data di inizio;**
- il **monte orario complessivo presunto** con riferimento ad un **arco temporale non superiore a 10 giorni** (in precedenza era richiesta l'indicazione della durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni).

RECUPERO IPER AMMORTAMENTO

Relativamente all'iper ammortamento, ossia alla maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi individuati dalla Tabella A, Finanziaria 2017, è previsto che:

- la spettanza dell'agevolazione è subordinata alla condizione che i beni agevolabili siano **destinati a strutture produttive situate in Italia**;
- la **cessione / destinazione** dei beni agevolati **a strutture produttive situate all'estero** (delocalizzazione), ancorché appartenenti alla stessa impresa, determina il **disconoscimento dell'agevolazione** corrispondente alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte in precedenza (senza sanzioni / interessi).

Le predette disposizioni trovano applicazione per gli **investimenti effettuati dal 15.7.2018**.

È confermato inoltre che il **disconoscimento** dell'agevolazione, con conseguente recupero del beneficio, **non trova applicazione** con riferimento agli **interventi "sostitutivi"**.

L'**agevolazione non è disconosciuta** altresì qualora i beni agevolati siano per loro natura destinati ad essere utilizzati in più sedi produttive e, pertanto, possano essere **oggetto di temporaneo utilizzo anche all'estero**.

CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Con riguardo al **credito d'imposta** riconosciuto a favore delle **imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo**, tra le **spese ammissibili** di cui alla lett. d) del comma 6 dell'art. 3 (**competenze tecniche e private** industriali relative ad un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne), **non sono ricompresi** i costi sostenuti per l'acquisto (anche in licenza d'uso) di tali beni immateriali **derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo**.

La predetta novità è **applicabile dal periodo d'imposta in corso al 14.7.2018** (in generale, **dal 2018**) anche ai fini del calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.

ACCERTAMENTO SINTETICO/REDDITOMETRO

In base al comma 5 dell'art. 38, DPR n. 600/73 l'Ufficio può **determinare sinteticamente il reddito complessivo** del contribuente facendo riferimento (anche) a **specifici "elementi indicativi di capacità contributiva"** (individuati dal MEF con apposito Decreto da emanare con periodicità biennale). È ora previsto:

- che il Decreto che individua gli **"elementi indicativi di capacità contributiva"** va **emanato dopo aver sentito l'ISTAT e le associazioni** maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa / propensione al risparmio dei contribuenti;
- **l'abrogazione** del DM 16.9.2015, con effetto dagli anni successivi a quello in corso al 31.12.2015. Di conseguenza quanto contenuto in tale Decreto **non è applicabile per i controlli relativi al 2016 e anni successivi**;
- che sono **fatti salvi** gli inviti a fornire dati / notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e gli atti ex art. 38, comma 7, DPR n. 600/73 **per gli anni fino al 2015**.

Va evidenziato che:

- la nuova previsione in esame non opera per gli **atti già notificati**;
- **non è previsto il rimborso** delle somme già pagate.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESOMETRO

I dati delle fatture emesse / ricevute / bollette doganali / note di variazione, c.d. “spesometro”, devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate in via telematica **entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre**.

È confermato al **28.2.2019** (anziché 30.11.2018) il termine per l’invio relativo al **terzo trimestre 2018**.

Inoltre, relativamente alla facoltà **di trasmettere i dati con cadenza semestrale**, sono confermate le “nuove” scadenze:

- del **30.9** per l’invio dei dati relativi al **primo semestre**;
- del **28.2** per l’invio dei dati del **secondo semestre**.

Alla luce di tali novità, **per il 2018**, il calendario dello spesometro è così individuato.

Spesometro	Termine presentazione
1 trimestre 2018	31.5.2018
2 trimestre 2018	1.10.2018 (il 30.9 cade di domenica)
1 semestre 2018 (per scelta)	
3 trimestre 2018	28.2.2019
4 trimestre 2018	
2 semestre 2018 (per scelta)	

Inoltre, con effetto **già dall’1.1.2018**, è prevista la soppressione dell’invio dello spesometro da parte dei **produttori agricoli in regime di esonero**.

RINVIO FATTURA ELETTRONICA DISTRIBUTORI STRADALI DI CARBURANTE

È stato “recepito” il contenuto del DL n. 79/2018 (che pertanto non sarà convertito) che dispone il **differimento all’1.1.2019** della decorrenza dell’obbligo della fattura elettronica per le cessioni di benzina / gasolio per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.

Fino al 31.12.2018 è quindi possibile **continuare ad utilizzare la carta carburante**, nel rispetto però dell’obbligo di effettuare i pagamenti con mezzi tracciabili dall’1.7.2018

SPLIT PAYMENT

È previsto che lo split payment **non trova più applicazione** relativamente ai compensi per prestazioni di servizi **assoggettati a ritenuta alla fonte** a titolo d’acconto / d’imposta. Di fatto la nuova disposizione “**ripristinata**” l’**esonero** per le fatture emesse da parte dei lavoratori autonomi.

La novità in esame è applicabile alle **fatture emesse dal 15.7.2018**. Per le fatture emesse fino al 14.7.2018 lo split payment continua ad applicarsi, ancorché a tale data non sia stata pagata la fattura.

COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO

È riconosciuta anche per il **2018** la possibilità, di **compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti**:

- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi,

anche professionali;

- **maturati nei confronti della Pubblica amministrazione;**

a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato. In particolare è ammessa la **compensazione nel 2018** dei predetti crediti con le **somme riferite ai carichi affidati all'Agente della riscossione entro il 31.12.2017**.

SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

È prevista la **soppressione** della **disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative** introdotta dalla Finanziaria 2018 e delle relative disposizioni agevolative (in particolare, riduzione IRES al 50%).

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

OGGETTO: DETRAZIONE IVA

Riportiamo di seguito la nota congiunta di ANC e Confimi Industria in merito agli ultimi sviluppi sullo stato di avanzamento presso la Commissione Europea dell'analisi sulla denuncia presentata lo scorso anno.

Ricordiamo, in estrema sintesi, la vicenda.

L'anno scorso, a maggio, Confimi Industria, congiuntamente all'ANC, ha presentato denuncia alla Commissione Europea perché le novità introdotte dal DL 50 avevano reso estremamente difficile il diritto della detrazione Iva per le fatture di fine anno arrivate i primi giorni dell'anno successivo (le criticità sono ben note agli operatori che ad inizio anno – in concomitanza con la liquidazione Iva del 16/1/2018 – si sono dovuti misurare con queste difficoltà). Lo scambio di comunicazione con la Commissione è proseguita a novembre 2017 a seguito di nuovi contenziosi comunitari (di altri paesi) sostanzialmente utili alla nostra causa.

L'Agenzia delle Entrate (che conosceva la nostra denuncia) con la CM 1/E del 17/01/2018 - dopo lunga e fino all'ultimo incerta riflessione - ha interpretato la novellata norma nazionale andando oltre il tenore della stessa e di quelli che, di fatto, volevano essere gli obiettivi effettivi del legislatore. L'Agenzia (evidentemente conscia dei potenziali rischi d'infrazione pendenti per effetto della denuncia) ha reinterpretato la questione secondo la direttiva e la giurisprudenza riprendendo, nei fatti, le osservazioni messe nero su bianco nella nostra denuncia (punto 3 e 4.6 in particolare). In sostanza: prima dei chiarimenti della CM 1/E la fattura datata 30/12/X arrivata a gennaio X+1 poteva essere detratta solo a dicembre (o con la dichiarazione annuale); oggi c'è tempo invece per tutto l'anno X+1 (o con la dichiarazione annuale eventualmente anche integrativa a favore).

La Commissione UE ci ha scritto la settimana scorsa proponendoci di archiviare la denuncia giacché l'interpretazione dell'Agenzia è conforme al diritto e alla giurisprudenza comunitari da cui l'attuazione della normativa Iva non può prescindere. Lo sapevamo già e, coerentemente, avevamo già apprezzato lo sforzo interpretativo (che non era così scontato) dell'Agenzia.

Infine, in data 19 settembre, come Confimi Industria, in perfetta sintonia con l'ANC, abbiamo risposto alla Commissione di concordare in linea di principio con l'archiviazione, ma abbiamo altresì colto l'occasione per suggerire l'opportunità che la Commissione volesse esprimersi anche su un ulteriore problema sopravvenuto ossia sul fatto che - secondo taluni - la re-interpretazione in chiave comunitaria della norma (che, come detto, era ineludibile) avrebbe messo in discussione la possibilità di detrarre già nel mese data fattura (es. fattura datate 31 gennaio) quelle arrivate i primi giorni del mese successivo (es. 3 febbraio) ma comunque prima della scadenza della liquidazione Iva. Confimi Industria e ANC non condividono questa lettura giacché essa non tiene conto di una norma - il DPR 100/98 - che non risulta abrogata né - a nostro parere - in contrasto con la direttiva e che espressamente dice che in sede di liquidazione (il 16 del mese) si detrae l'Iva delle fatture (ovviamente datate nel mese di competenza della liquidazione) di cui si ha il possesso.

Considerata l'importanza della questione (soprattutto in proiezione fatturazione elettronica obbligatoria), abbiamo quindi ufficialmente chiesto alla Commissione di fare luce una volta per tutte sulla questione. L'Agenzia, infatti, su tale questione ha lasciato intendere di voler prendere tempo.

Per Confimi Industria si tratta di un ottimo risultato che auspichiamo venga prossimamente coronato dal riconoscimento della nostra tesi riguardante il DPR 100 e la fatturazione elettronica.

Nota congiunta

DETRAZIONE IVA: LA CIRCOLARE 1/E SALVA L'ITALIA DAL RISCHIO D'INFRAZIONE

Per la Commissione Europea le interpretazioni fornite dall'Agenzia delle entrate sono conformi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia; per ANC e Confimi rimane da chiarire il coordinamento con il DPR 100

Roma, 20/09/2018. I principi della direttiva Iva prevalgono sulle modifiche alla norma nazionale introdotte in materia di detrazione Iva dall'articolo 2 del D.L. 50/2017 e il coordinamento interpretativo fornito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 17/01/2018 si fonda sulla "pertinente giurisprudenza della Corte di Giustizia". Questa, in sintesi, la risposta che la Commissione Europea (TAXUD C3 D(2018) 5007306) ha inviato lo scorso 13 settembre ad ANC e Confimi Industria proponendo, salva la segnalazione di nuovi elementi, l'archiviazione della denuncia presentata il 12 maggio 2017 dalle due associazioni.

Nella nota la Commissione osserva che "abbreviando il termine di decadenza, il legislatore italiano ha semplicemente scelto di conformarsi rigorosamente a quanto disposto dall'articolo 179, primo comma, della direttiva 2006/112/CE" (principio della detrazione immediata) e che con la riduzione del precedente termine biennale l'esercizio del diritto a detrazione non dovrebbe essere eccessivamente difficile o oneroso per un contribuente sufficientemente diligente, "purché le modalità di tale esercizio si iscrivano nelle disposizioni della direttiva 2006/112/CE, come nella fattispecie". Riprendendo alcuni passaggi della citata circolare n. 1/E la nota della Commissione evidenzia, infatti, come "l'applicazione dei principi unionali determina quindi, in sede di coordinamento delle norme interne (articoli 19, comma 1, e 25, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, come riformulati dal D.L. n. 50), che il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione **i**) (sostanziale) dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e **ii**) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21 del menzionato d.P.R. n. 633".

Fermo restando il rammarico per i disagi patiti dagli operatori abbiamo fin da subito condiviso e apprezzato¹ l'interpretazione "euro orientata" fornita dall'Agenzia delle Entrate, sottolinea **Marco Cuchel**, Presidente dell'Associazione Nazionale commercialisti, "proprio perché conforme agli insegnamenti giurisprudenziali argomentati al punto 3 e al punto 4.6 della nostra denuncia² e nella successiva documentazione integrativa inoltrata alla Commissione"³. Interpretazione grazie alla quale, di fatto, il "dies ad quem" (termine finale) per la detrazione torna a essere congruo (questo era lo scopo della denuncia) anche per le fatture emesse a fine anno e "arrivate" nei primi giorni del nuovo anno (vedi esempi di Tavola 1 a seguire).

Ci onora pertanto apprendere, prosegue **Paolo Agnelli**, Presidente Confimi Industria, "come anche la Commissione ritenga corretta l'interpretazione in analisi concretizzando, nei fatti, la censura di una norma scritta in spregio ai suddetti canoni". Fermo l'auspicio che ciò possa essere quindi di stimolo al legislatore nazionale per riscrivere la norma nel rispetto, anche letterale, delle

¹ Cfr nota congiunta ANC-Confimi Industria del 18/1/2018.

² Sentenza Terra Baubedarf-Handel del 29 aprile 2004 (causa C-152/02).

³ Sentenza Volkswagen AG del 21/3/2018 (causa C-533/16) e sentenza Biofase-Flexipiso del 12/04/2018 (causa C-8/17).

disposizioni della direttiva, riteniamo possano quindi considerarsi sostanzialmente assorbiti i numerosi rilievi evidenziati nella denuncia in merito alla violazione dei principi di neutralità, proporzionalità, equivalenza ed effettività.

Prima di procedere all'archiviazione ANC e Confimi Industria hanno tuttavia proposto alla Commissione di valutare l'opportunità di fornire proprie osservazioni circa la compatibilità con la direttiva delle disposizioni nazionali del DPR n.100/98 in materia di liquidazione dell'Iva. Fermo restando come sia chiaro per direttiva e giurisprudenza che il diritto alla detrazione "*sorge alla data in cui l'imposta diviene esigibile*"⁴, ma sia esercitabile solo nel rispetto anche del requisito del possesso della fattura, si chiede in sostanza:

- se sia sufficiente che detto presupposto formale si perfezioni entro il termine per l'autoliquidazione dell'Iva come dice il D.P.R. 100 (norma che, a giudizio di ANC e Confimi⁵, non è in contrasto – anzi - con i canoni unionali)⁶, oppure
- se, ai fini della detrazione immediata, il possesso debba già concretizzarsi entro l'ultimo giorno del periodo di riferimento della liquidazione come, secondo alcuni, parrebbe sottendere il fatto che nella circolare n. 1/E l'Agenzia delle entrate abbia "fatto salvi" i comportamenti di chi, entro il 16 gennaio 2018, in conformità al dettato letterale dell'articolo 19, ha retro imputato a dicembre le fatture 2017 arrivate nei primi giorni del 2018.

Si tratta di una questione tutt'ora fonte di **forte imbarazzo** fra gli operatori. Imbarazzo destinato ad amplificarsi a seguito dell'introduzione della disciplina della fatturazione elettronica di cui al Provvedimento AdE del 30/4/2018 basato, per definizione, sul funzionamento asincrono fra emissione e trasmissione della FE e recapito, da parte del SdI, al destinatario. Recapito che, in base alle specifiche tecniche, può avvenire da pochi minuti fino a 5 giorni.

Una eventuale interpretazione restrittiva che dovesse negare la conformità delle disposizioni del DPR n. 100 alle disposizioni della direttiva rischierebbe di generare una situazione di disparità di funzionamento della detrazione fra regime di fattura analogica (il cui recapito dipende dal fornitore) e fattura elettronica (il cui recapito dipende da terzi, ossia dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle entrate). Il rispetto del principio di neutralità rischierebbe quindi di essere compromesso come evidenziato in alcune nuove esemplificazioni inoltrate alla Commissione (vedi esempio 4 Tavola 2). Altra questione di imbarazzo e di possibile contrasto con i principi unionali potrebbe riguardare il caso in cui, a causa del recapito non ricevibile del destinatario, la fattura venga posta dal SdI in originale nell'area autenticata del cessionario/committente (vedi esempio 2 a Tavola 2). In tal caso, infatti, il provvedimento AdE di aprile (§ 4.6) dice che la fattura si considera ricevuta alla data di "presa visione" in detta area e si verificherebbe il paradosso per il quale, fino quando il contribuente non visionerà la fattura nella propria area autentica, non decorrerà mai il termine di decadenza del diritto alla detrazione.

ANC – comunicazione

Ufficio stampa Confimi Industria

Segue

Tavola 1 – Termine ultimo per la detrazione

Tavola 2 – Fatturazione elettronica e detrazione

⁴ Confronta rispettivamente punto 33, punto 43 e punto 31 delle sentenze citate in nota precedente.

⁵ Cfr nota congiunta ANC-Confimi Industria del 27/03/2018 e nota congiunta del 15/05/2018.

⁶ Vedi nota 3.

Tavola 1 – Termine ultimo per la detrazione

Esempi	Interpretazione letterale articolo 19	Interpretazione “euro orientata” ex C.M. 1/E/2018
Fattura del 31/1/2018 arrivata a febbraio 2018	Qualsiasi liquidazione del 2018 e al più tardi con la dichiarazione annuale relativa al 2018 (30/4/2019) ⁷	Idem
Fattura del 31/12/2018 arrivata a gennaio 2019	Con la dichiarazione annuale relativa al 2018 (30/4/2019)	Qualsiasi liquidazione del 2019 e al più tardi con la dichiarazione annuale relativa al 2019 (30/4/2020) ⁷

Tavola 2 – Fatturazione elettronica e detrazione

Caso	Fornitore (Alfa)	Recapito SdI al cessionario (Beta)	Detrazione
1	<ul style="list-style-type: none"> Fattura datata 31/05 Trasmessa dal fornitore al SdI il 3/6. Iva esigibile a maggio (il fornitore deve versarla entro il 16/06). 	<ul style="list-style-type: none"> Il cessionario dispone di un canale di ricezione funzionante (es. PEC) Lo SdI recapita in data 08/06 (entro 5 gg) 	<ul style="list-style-type: none"> La fattura si intende arrivata alla data indicata nella ricevuta di consegna (08/06) Secondo la prospettazione del DPR 100/98 il cessionario ha il possesso della fattura per detrarre l’Iva con la liquidazione di maggio (*)
2	Come sopra	<ul style="list-style-type: none"> Il cessionario non dispone di un recapito ricevibile (es. PEC piena o revocata) Il SdI mette a disposizione l’originale FE nell’area autenticata del cessionario in data 08/06 	<ul style="list-style-type: none"> La fattura si intende ricevuta alla data di “presa visione” del cessionario; senza “presa visione” non si intende ricevuta e quindi non decorre il <i>dies a quo</i> (né il <i>dies ad quem</i>) ai fini della detrazione Secondo la prospettazione del DPR 100/98 se la fattura viene visionata entro il 16/06 la detrazione potrà essere esercitata con la liquidazione di maggio (**)
3	<ul style="list-style-type: none"> Fattura datata e pagata 31/05 Trasmessa dal fornitore al SdI stessa data Iva esigibile a maggio 	<ul style="list-style-type: none"> Il cessionario dispone di un canale di ricezione funzionante Lo SdI recapita la fattura lo stesso giorno 	<ul style="list-style-type: none"> La fattura si intende arrivata alla data indicata nella ricevuta di consegna (31/05) La fattura è pacificamente detraibile per maggio in perfetta applicazione del principio di neutralità (*)
4	<ul style="list-style-type: none"> Fattura datata e pagata 31/05 (si ipotizzi in prossimità delle ore 24 all’uscita di un locale) Trasmessa dal fornitore al SdI stessa data Iva esigibile a maggio 	<ul style="list-style-type: none"> Il SdI (ad esempio a causa dei picchi di flusso di fine mese) recapita la fattura al cessionario solamente il 1/06 (ancorché nel termine di 5gg previsto dal provvedimento) 	<ul style="list-style-type: none"> L’applicazione del DPR 100/98 consente la detrazione per il mese di maggio Sostenere la tesi contraria equivarrebbe sancire l’illegittimità (per violazione del principio di neutralità) del nuovo sistema di fatturazione elettronica
<p>(*) Rimane ferma la possibilità del cessionario/committente di esercitare la detrazione anche nei mesi successivi e al più tardi con la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno di ricezione</p> <p>(**) Paradossalmente il termine finale (<i>dies ad quem</i>) non inizia a decorrere fino a quando il cessionario/committente non visiona la fattura.</p>			

⁷ La circolare 1/E ha apprezzabilmente confermato anche la possibilità di presentare dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell’articolo 8, comma 6-bis, del DPR 322/98.

**OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0
INCENTIVI ALLE IMPRESE**

Con il **Decreto 04/05/2018** (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22/06/2018*) il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le disposizioni applicative dell'**incentivo fiscale** sotto forma di **credito d'imposta** (*introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 – n° 205 del 27/12/2018, art. 1, commi da 45 a 56*), per le **spese di formazione del personale dipendente** nell'ambito delle tecnologie previste dal "Piano Nazionale Impresa 4.0":

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti in Italia che svolgono attività di formazione per il personale dipendente, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle **seguenti tecnologie**:

- a) big data e analisi dei dati;
- b) cloud e fog computing;
- c) cyber security;
- d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
- e) prototipazione rapida;
- f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- g) robotica avanzata e collaborativa;
- h) interfaccia uomo macchina;
- i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- l) internet delle cose e delle macchine;
- m) integrazione digitale dei processi aziendali.

Il **credito d'imposta** spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili, con un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario.

Le attività di formazione nelle tecnologie sopra elencate, sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati (*ai sensi del Dlgs: 15/06/2015, n° 151*) presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

A tale riguardo (*a seguito dell'Accordo Interconfederale sottoscritto a livello nazionale il 2 agosto 2018 tra Confimi Industria e CGIL – CISL – UIL*), **Confimi Industria Romagna e le Organizzazioni sindacali CGIL – CISL – UIL hanno stipulato, in data 6 settembre 2018, un ulteriore Accordo Territoriale** con il quale si definiscono le modalità operative atte a consentire alle imprese l'accesso agli incentivi del **Piano Formazione 4.0**.

Le aziende associate che fossero interessate ad usufruire di questa opportunità, posso fare riferimento a Sviluppo PMI Srl – Dott.ssa Monica Morelli – tel. 0544/280280 – email: mmorelli@sviluppopmi.com che, con il supporto dell'associazione, coordinerà il servizio di consulenza e assistenza alle imprese.

OGGETTO: **IL TIROCINIO EXTRACURRICOLARE**
NUOVE DISPOSIZIONI DAL 1° OTTOBRE 2018

Il **tirocinio** è una modalità formativa che non costituisce rapporto di lavoro. È finalizzata in via esclusiva a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Dal 1° ottobre p.v. entreranno in vigore le nuove disposizioni in materia di tirocini. Al fine di agevolare le aziende interessate abbiamo provveduto a riepilogare gli aspetti caratterizzanti per l'attivazione integrati con le nuove specifiche.

PRESUPPOSTI E CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO

Possono attivare un tirocinio tutti i datori di lavoro, sia privati che pubblici (denominati **Soggetti Ospitanti**) con:

- candidati che abbiano assolto al diritto/dovere all'istruzione e alla formazione;
- durata minima non inferiore ai 2 mesi;
- durata massima non superiore ai 6 mesi sia per i tirocini di formazione e orientamento che per quelli di inserimento/reinserimento lavorativo.

Per farlo i **Soggetti Ospitanti devono**:

- essere in regola con la [Legge n. 68 del 1999](#) (Lr. 17/2005, art. 26 bis, comma 3, lett. b) sulle Norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- essere in regola con la Normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di Lavoro (Lr 17/2005, art. 26 bis, comma 3, lett. a);
- non aver effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti, eccetto quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative (Lr. 17/2005, art. 26 bis, comma 3, lett. c);
- non fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga, o altri ammortizzatori sociali per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva (Lr. 17/2005, art. 26 bis, comma 3, lett. d);
- utilizzare i tirocinanti per attività che siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- non realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante (Lr. 17/2005, art 26 bis, comma 1), ma possono prolungarlo nei termini previsti dalla legge;
- garantire al tirocinante la formazione sulla sicurezza secondo le previsioni del D. Lgs 81/08;
- corrispondere al tirocinante una indennità di partecipazione mensile non inferiore a € 450,00, laddove il tirocinante abbia partecipato alle attività per almeno il 70% della durata del tirocinio prevista nel progetto formativo, su base mensile;
- non adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del Soggetto Ospitante, operare in sostituzione di lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attività;
- ospitare tirocinanti che non abbiano prestato l'opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale.

Il numero di tirocinanti che un soggetto può ospitare contemporaneamente è stabilito dalla legge regionale in rapporto al numero dei suoi dipendenti:

- 1 tirocinante, nelle unità operative prive di dipendenti o con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato e determinato (con scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio);

- ✚ non più di 2 tirocinanti contemporaneamente, nelle unità operative con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20, assunti a tempo indeterminato e determinato (con scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio);
- ✚ un numero di tirocinanti non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore, nelle unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato e determinato (con scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio).

Il conteggio prevede [deroghe](#) in caso:

- di tirocini promossi in favore di soggetti disabili e svantaggiati, richiedenti asilo e rifugiati;
- per i Soggetti Ospitanti che abbiano sottoscritto con uno o più tirocinanti un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi o secondo quanto specificato dalle indicazioni in materia.

Il non rispetto dei requisiti previsti in materia di tirocini fa scattare, con decorrenza immediata, sanzioni amministrative, interruzione dei tirocini in essere e divieto di attivare tirocini per i 12 mesi successivi, restituzione di eventuali contributi ricevuti dalla Regione.

PROCEDURE

Il datore di lavoro che sceglie di attivare un tirocinio deve:

- individuare un responsabile che segua il tirocinante durante il percorso (denominato Tutor);
- sottoscrivere con un Soggetto Promotore la Convenzione e il Progetto Formativo per il tirocinante [tramite la piattaforma online](#) sul portale Lavoro per Te. A tal fine si deve preventivamente iscrivere al portale e richiedere l'[abilitazione al SARE](#).
- inviare entro il giorno precedente l'avvio del tirocinio la comunicazione obbligatoria alla Regione tramite il SARE.

L'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia Romagna per verificare l' idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai Soggetti Promotori e Ospitanti alla normativa di tirocini, ha previsto un sistema di autorizzazione preventiva dei tirocini, per la quale non possono essere avviati qualora la documentazione inviata risulti incompleta o non idonea.

Per maggiori informazioni e dettagli del servizio, è possibile contattare Sviluppo PMI:

Dott.ssa Monica Morelli - mmorelli@sviluppopmi.com

Dott.ssa Francesca Galli - fgalli@sviluppopmi.com

Tel. 0544 280280

OGGETTO: CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E CASSETTO PREVIDENZIALE AZIENDE – NUOVA FUNZIONALITÀ «EVIDENZE CIG»

Nel «Cassetto Previdenziale Aziende» è presente la nuova funzionalità «Evidenze CIG» che:

- consente di monitorare i conguagli relativi alle autorizzazioni di Cassa integrazione Guadagni (CIG), sia ordinaria che straordinaria (da ultimo, si veda CONFIMI RAVENNA NEWS 27/2015), gestite con il sistema del ticket, e di agevolare la visualizzazione di errori che potrebbero determinare differenze di importi conguagliati comunicati con nota di rettifica;
- fornisce l'elenco per matricola di tutte le evidenze CIG con ticket, come di seguito precisato (messaggio INPS n. 3455 del 20 settembre 2018).

Nella sezione “**Evidenze per posizione**” sono riportate le seguenti informazioni:

- **tipo autorizzazione:** sono evidenziati il numero di autorizzazione e il relativo numero di ticket. Nel caso in cui l'autorizzazione non sia ancora stata rilasciata, è indicato solo il numero di ticket.
Ai fini della determinazione del montante spettante, il ticket e l'autorizzazione devono essere correttamente abbinati tra loro. Nel caso in cui vengano esposti eventi con un numero di ticket non corrispondente all'autorizzazione rilasciata, la procedura di calcolo non ricostruisce alcun importo come montante disponibile. In tali ipotesi è necessario inviare flussi individuali di variazione, con l'indicazione del numero di ticket corretto. Viceversa, in presenza di un corretto numero di ticket, ma di un errato numero di autorizzazione, dovrà essere richiesta la modifica del numero di autorizzazione agli operatori della sede INPS territorialmente competente, che provvederanno alla variazione negli applicativi di “Gestione Contributiva”;
- **tipologia di prestazione:** è indicata la tipologia di autorizzazione (CIG ordinaria/CIG straordinaria);
- **ore C.I.G.:** sono riportate le ore di CIG come di seguito specificate:
 - autorizzate: indica le ore dell'autorizzazione;
 - esposte: indica le ore presenti nei flussi individuali nel mese dell'evento CIG;
 - residue: indica la differenza tra le ore autorizzate e quelle esposte;
- **importo CIG:** riporta le informazioni di seguito specificate:
 - montante calcolato: è l'importo calcolato sui dati delle denunce individuali che hanno superato i controlli;
 - montante concesso: è l'importo riconosciuto in fase di conguaglio;
 - saldo: indica la differenza tra il montante disponibile e l'importo conguagliato.
 In presenza di un importo CIG con montante calcolato uguale a “0”, la procedura Uniemens-CIG evidenzia che, nonostante la presenza di autorizzazione, sono stati rilevati errori che non consentono la determinazione del montante. La tipologia degli errori è specificata, come sotto indicato, nella sezione “Dettaglio Posizione”;
- **contributo addizionale:** riporta le informazioni sull'importo del contributo addizionale, come di seguito specificato:
 - dovuto: indica l'importo del contributo addizionale dovuto;
 - dichiarato: indica l'importo del contributo addizionale dichiarato nel flusso Uniemens;
 - saldo: indica la differenza tra l'importo dovuto e versato.

Nella sezione “**Errori**” è riportato il numero delle denunce individuali (N.D.I.) e il numero di errori rilevati nei controlli di coerenza, congruità, compatibilità e calcolo, come di seguito descritti.

Nella sezione “**Dettaglio posizione**”, alla quale si accede selezionando la singola autorizzazione o il singolo ticket (consultabile anche in assenza di autorizzazione), sono riportati i mesi di competenza relativi sia agli eventi esposti che ai conguagli effettuati.

È inoltre riportato l'importo calcolato del contributo addizionale, ossia l'importo determinato dall'esposizione degli eventi che hanno superato i controlli e il numero di denunce individuali rilevanti ai fini CIG che compongono la denuncia mensile.

Infine sono evidenziate, con apposita legenda, le codifiche degli errori. La procedura Uniemens-CIG, infatti, effettua le seguenti verifiche:

- **A - coerenza**: coerenza tra l'autorizzazione e la matricola;
- **B - congruità**: le ore esposte non devono essere superiori né al totale delle ore lavorabili né al numero delle ore autorizzate e non devono essere esposte al di fuori del periodo autorizzato. In caso contrario la procedura determina un importo calcolato uguale a “0”;
- **C - compatibilità**: verifica eventuali prestazioni erogate e incompatibili con eventi CIG;
- **D - calcolo del montante**: viene effettuato con i dati trasmessi e secondo le modalità allegate al messaggio n. 17610/2012, per i periodi relativi ai conguagli ante d.lgs. n. 148/2015 (in vigore dal 24/09/2015), e con le modalità indicate con la circolare n. 9/2017 (riportata su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2017), per i periodi relativi ai conguagli in vigore del d.lgs. n. 148/2015.

Nella sezione “**Dettaglio periodo**”, alla quale si accede selezionando la voce “Competenza” di “Dettaglio Posizione”, sono infine riportati, per singolo periodo, i dati relativi al dettaglio individuale con l'indicazione del calcolo della prestazione, del corrispondente contributo addizionale e della differenza di accredito, nonché eventuali errori con descrizione analitica della relativa causale.

OGGETTO: **SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - SOGGETTI ESCLUSI DAL NUOVO LIMITE QUANTITATIVO PREVISTO PER QUELLA A TERMINE DALLA LEGGE (DI CONVERSIONE DEL CD DECRETO «DIGNITÀ») N. 96/2018**

L'art. 31 del d.lgs. n. 81/2015:

- al comma 1 – in vigore dal 25 maggio 2015 – dispone che, **salvo diversa previsione dei contratti collettivi (anche aziendali) applicati dall'utilizzatore**, **“il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.”** (CONFIMI RAVENNA NEWS 14 e 15 del 2015);
- al nuovo comma 2 – modificato dalla legge (di conversione del d.l. n. 87/2018) n. 96/2018 – prevede, **dal 12 agosto 2018, un limite quantitativo (anche) al ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato**^(*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS 16 e 17 del 2018): **“Salva diversa previsione dei contratti collettivi (anche aziendali, ndr) applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23^(**), il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.”** (CONFIMI ROMAGNA NEWS 16 e 17 del 2018).

(*) Il previgente art. 31, comma 2 del d.lgs. 81/2015 non prevedeva, infatti, un contingentamento al ricorso alla somministrazione a tempo determinato, ma attribuiva ai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore la facoltà di fissare limiti quantitativi.

(**) **Art. 23, comma 1 del d.lgs. 81/2015**

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

Per quanto precede (tenuto conto dell'ultimo periodo del nuovo comma 2 dell'art. 31 del d.lgs. 81/2015, sopra riportato), è esente da ogni limite quantitativo la somministrazione a tempo determinato:

- dei lavoratori licenziati (fino al 30 dicembre 2016) tramite la “procedura di mobilità” di cui alla legge n. 223/1991 e iscritti nella corrispondente lista (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2017);
- dei soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
- di **lavoratori “svantaggiati” e “molto svantaggiati”, definiti come segue** dall'art. 1 del d.m. 17/10/2017, pubblicato il 9 febbraio 2018 sul portale istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali:

«1) “lavoratori svantaggiati”: **coloro che soddisfano una delle seguenti condizioni**:

- a) “**non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi**” ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) “**avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni**”;
- c) “**non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale** (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito” ovvero coloro che non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione, nonché coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di due anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito come definito alla lettera a);
- d) “**aver superato i 50 anni di età**” ovvero **coloro che hanno compiuto 50 anni di età**;
- e) “**essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico**” ovvero coloro che hanno compiuto 25 anni di età e che sostengono da soli il nucleo familiare in quanto hanno una o più persone a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- f) “essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato” ovvero coloro che sono occupati nei settori e nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, annualmente individuati dal decreto emanato ai sensi dell'articolo unico del decreto 16 aprile 2013, attuativo dell'articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e che appartengono al genere sottorappresentato^(***);
- g) “appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile” ovvero

(***) Per il 2018, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo sono stati individuati con il d.m. 10/11/2017 – pubblicato il 24 novembre 2017 sul portale istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali –, disponibile cliccando sul collegamento che segue: <https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto-interministeriale-10-novembre-2017.pdf>

coloro che appartengono alle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia sulla base di specifici provvedimenti e che dimostrino la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile;

- 2) “lavoratori molto svantaggiati”: qualunque lavoratore che rientra in una delle seguenti categorie:
- a) è **privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito**, come definito al numero 1), lettera a);
 - b) è **privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito**, come definito al numero 1), lettera a), e appartiene a una delle categorie di cui al numero 1), lettere da b) a g)».

OGGETTO: **TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – DA NOVEMBRE 2018**
1) NUOVE FUNZIONI DI SIMULAZIONE PER AZIENDE AI FINI DEL
CONTROLLO DEI LIMITI TEMPORALI CIGO E CIGS; 2) ELIMINATO IL
FILE CSV DALLA DOMANDA DI CIGO E NUOVO OBBLIGO DI
INDICARE I LAVORATORI BENEFICIARI

Con il messaggio n. 3566 del 28 settembre scorso l'INPS informa che, dall'1 novembre 2018:

A) sarà messo a disposizione delle aziende e consulenti un nuovo servizio di simulazione del calcolo delle 52 settimane nel biennio mobile per la CIGO (art. 12 del d.lgs. n. 148/15) e del limite generale di 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile (da ultimo, si veda CONFIMI RAVENNA NEWS n. 27/2017).

Inserendo il numero di matricola, l'identificativo dell'unità produttiva, la data iniziale di un eventuale periodo da richiedere e il relativo numero di settimane, il predetto servizio fornirà l'indicazione della capienza o meno di tali settimane entro i limiti di legge, in base ai dati presenti negli archivi informatici dell'autorizzato alla data dell'interrogazione.

Sarà possibile, inoltre, visionare il dettaglio delle settimane conteggiate nella simulazione.

Per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, qualora l'azienda riscontri che le settimane conteggiate non corrispondono a quelle effettivamente fruito, si potrà indicare il dato del fruito in fase di invio della relativa domanda di CIGO allegando alla stessa un'autocertificazione riepilogativa delle giornate effettivamente fruito per i periodi precedentemente autorizzati;

B) come preannunciato con il messaggio n. 2276/2017 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 14/2017), **la continua evoluzione e implementazione delle procedure informatiche consentirà, da tale data, l'eliminazione del cosiddetto file CSV** (Allegato n. 3 alla circolare INPS n. 197/15 – CONFIMI RAVENNA NEWS n. 24/2015).

Le informazioni contenute nel predetto file, utili anche ai fini della verifica del rispetto del limite di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 148/15 (1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile), verranno infatti reperite dai dati forniti con i flussi Uniemens dei 6 mesi precedenti la data di inizio del periodo di CIGO richiesto.

Nel solo caso in cui appaia superato il predetto limite di 1/3 e non risultino inviati o completi i dati Uniemens dei 6 mesi precedenti la domanda, gli operatori INPS dovranno richiedere all'azienda, ai sensi dell'art. 11 del decreto 95442/2016 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 14/2016), il citato file CSV per completare il controllo ai fini di un eventuale motivato rigetto, totale o parziale, dell'istanza.

Se l'azienda non riscontra la richiesta di integrazione documentale entro il termine di 15 giorni o, comunque, entro la data di adozione del provvedimento, di tale circostanza andrà dato atto nella determinazione di rigetto, riportando gli estremi della comunicazione con la quale la Struttura territoriale INPS ha trasmesso la richiesta stessa.

Parallelamente all'eliminazione del file CSV, **dall'1 novembre 2018 sarà obbligatorio indicare con la domanda i nominativi dei lavoratori beneficiari**, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 148/15.

A tal fine è stata predisposta in procedura la possibilità di allegare l'elenco dei beneficiari sia in formato XML che CSV.

Per consentire alle aziende l'adeguamento del proprio software, nei primi sei mesi dalla suddetta data di entrata in vigore dell'obbligo di invio della lista dei beneficiari sarà possibile per le aziende stesse importare i codici fiscali dei beneficiari direttamente dal file CSV.

La mancata allegazione dell'elenco dei beneficiari non consentirà l'invio della domanda.

OGGETTO: **TFR - INDICE DI RIVALUTAZIONE DI AGOSTO 2018**

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **agosto 2018** pari a **102,9** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 agosto 2018** al **14 settembre 2018** la percentuale di *rivalutazione* da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **2,335312%**.

L'indice dei prezzi al consumo relativo settembre 2018 sarà reso noto dall'Istat dopo il 16 ottobre p.v.